

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

a cura di
Guido Alpa e Paolo Zatti

In questo numero segnaliamo:

parte prima

- Procedimento disciplinare a carico dell'avvocato**
(Cass., sez. un., n. 3880/2010)
- Giurisdizione in materia matrimoniale**
(Cass., sez. un., ord. n. 15328/2010)
- Contrarietà al buon costume di contratti illegali**
(Cass., n. 9441/2010)

parte seconda

- Responsabilità civile del professionista intellettuale**
- Matrimonio omosessuale**
- Danno non patrimoniale "interspecifico"**

CEDAM

UNA NUOVA FRONTIERA PER LA CORTE DI CASSAZIONE: IL DANNO NON PATRIMONIALE «INTERSPECIFICO» (*)

di PAOLO DONADONI

1. Nell'attuale dibattito sul danno non patrimoniale, come ravvivato dalle quattro sentenze «gemelle» delle sezioni unite della Corte di cassazione nel novembre 2008 ⁽¹⁾, intendo soffermarmi su un profilo apparentemente marginale, che tuttavia ritengo possa costituire tema di rilievo biogiuridico ⁽²⁾ nell'imminente futuro.

Si tratta della fattispecie che già in precedenti occasioni ⁽³⁾ ho definito tramite la locuzione

«danno interspecifico», vale a dire il danno (quivi enucleato nel suo profilo non patrimoniale) patito dal padrone per la lesione grave o l'uccisione del suo animale d'affezione. Si assume pure l'aggettivo «interspecifico» con mero valore descrittivo (il che tuttavia significa, nell'ottica della teoria generale, assumerlo quale «categoria dogmatica», *nomen* obliterato dall'estensore delle citate sezioni unite) ⁽⁴⁾, sì da evitare diatribe (in che misura pragmaticamente utili?) sulla possibilità o meno di operare subcategorizzazioni giuridiche all'interno del «danno non patrimoniale» ⁽⁵⁾. Peraltro, a tutt'oggi, non mi risulta raggiunta una convenzio-

(*) [Continua nel fasc. XII, Parte Seconda]

⁽¹⁾ CASS., sez. un., 11.11.2008, n. 26972; CASS., sez. un., 11.11.2008, n. 26973; CASS., sez. un., 11.11.2008, n. 26974; CASS., sez. un., 11.11.2008, n. 26975 (un sunto dei contenuti delle quattro sentenze, nonché il testo per esteso della prima, si può reperire in *Danno e resp.*, 2009, n. 1, 19 ss.; il testo di CASS., sez. un., n. 26973/2008 si può leggere per esteso in *Foro it.*, 2009, I, 120 ss.). Da tali pronunce è trascorso un lasso di tempo idoneo a consentirne una verifica critica scevra dalla passionalità reattiva dei primi commenti.

⁽²⁾ Il tema che assumeremo ad oggetto può essere definito di «biodiritto», in quanto presuppone la riflessione bioetica sulle relazioni uomini-animali e, nel contempo, implica il dibattito sui risvolti risarcitori in sede di responsabilità civile. Cfr. MARINELLI, *L'animale d'affezione*, in *Il diritto delle relazioni affettive*, a cura di CENDON, Cedam, 2005, 1993: «occorre sottolineare come il rapporto affettivo tra un essere umano ed un altro essere vivente, sia pur di una specie diversa (ovvero un animale non umano), sia solo un aspetto di quel vasto universo che è l'etica [...] delle specie viventi, chiamata frequentemente bioetica e troppo spesso intesa riduttivamente con riferimento alla sola vita dell'uomo».

⁽³⁾ Cfr. DONADONI, *L'animale di affezione nella giurisprudenza italiana*, in *Filosofia e realtà del diritto. Studi in onore di Silvana Castignone*, a cura di MARRA-FANLO CORTES, Giappichelli, 2008, 199 ss.; ID., *Famiglia e danno interspecifici?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2008, n. 2, 529 ss.; ID., *La categoria degli animali di affezione: risarcibilità del danno c.d. «interspecifico»*, in *Nuova giur. ligure*, 2010, in corso di pubblicazione; ID., *È risarcibile il danno «interspecifico»?*, in *La resp. civ.*, 2010, in

corso di pubblicazione; ID., *Notazioni minime ed estravaganti sul danno non patrimoniale «interspecifico» per l'uccisione dell'animale di affezione*, in *Pol. dir.*, 2010, in corso di pubblicazione.

⁽⁴⁾ Anche perché «siccome per dogma bisogna intendere una definizione che identifica un certo complesso di elementi della fattispecie, ovvero un certo complesso di effetti della fattispecie, od anche un complesso di rapporti giuridici, ovviamente i dogmi sono descrittivi. [...] Perciò col dire descrittivo non si dice alcunché di sminuente, giacché in realtà si dice dogmatico» (MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in AA.Vv., *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 2009, 253).

⁽⁵⁾ Il timore che si avverte nel tenore delle sezioni unite (come peraltro già in altre precedenti pronunce della Cassazione) è sempre quello della moltiplicazione delle poste risarcitorie e/o duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, la nomenclatura tendenzialmente agevola individuazione e strutturazione delle differenze. A tal riguardo, sulle locuzioni «biologico», «morale» ed «esistenziale» quali subcategorie di danno non patrimoniale ovvero quali sue voci descrittive ed esemplificative, mi consento di rinviare a DONADONI, *Danno non patrimoniale, morale, biologico, esistenziale: questioni linguistiche e sistematico-concettuali*, in *Giust. civ.*, 2006, 393 ss., le cui considerazioni, tutto sommato, mi paiono ancora pertinenti.

ne linguistica che consenta di discernere con certezza, in detto contesto, tra l'uso di vocaboli affini ⁽⁶⁾.

L'aggettivo «interspecifico» reputo consti di un duplice valore, nel contempo sostanziale e operativo.

Anzitutto chiarisce da subito che il danno non riguarda oggetti, riconducendo la nozione di animale d'affezione a quella di essere vivente (cani e gatti, ad es., sono mammiferi come l'uomo), evitando la sua indebita cosificazione (non ragioniamo nell'alveo della tutela della proprietà su un bene inanimato di natura esclusivamente patrimoniale ⁽⁷⁾). Potrebbe peraltro obiettarsi che, pur non essendo cose, gli animali vengono trattati dall'ordinamento giuridico alla stregua di cose, per cui la distinzione sarebbe irrilevante. Ciò è vero nella misura in cui si contestualizza detta affermazione all'interno della disciplina del diritto proprietario (l'animale è un bene materiale di valore patrimoniale), ma è altresì vero che in oggi le disposizioni normative relative agli animali non sono più circoscritte esclusivamente a detto contesto. Tale obiezione, pertanto, non mi pare confacente alla situazione giuridica attuale per almeno tre ragioni:

a) il codice penale, e la relativa ermeneutica giurisprudenziale (già in riferimento all'art. 727 cod. pen. ante riforma del 2004), riconoscono gli animali quali esseri viventi senzienti, e prevedono per loro specifiche tutele (non estensibili alle cose);

b) le leggi speciali prevedono tutele specifiche per gli animali, non estensibili alle cose (ad es. l'obbligo di anestetizzare gli animali sotto-

posti a sperimentazione scientifica; la disciplina del trasporto e della macellazione volta a limitare l'inflizione di sofferenza; l'istituzione di una categoria di animali, i c.d. «animali di affezione», dotata di caratteristiche e tutele peculiari per la relazione che si è instaurata tra loro e gli esseri umani) ⁽⁸⁾;

c) la giurisprudenza ha espresso con chiarezza la natura senziente (di alcuni) degli animali, riconoscendone la rilevanza giuridica, e talora ha adottato – in via, anche esplicitamente, analogica – soluzioni tipiche della tutela del minore (cfr. *infra* Tribunale di Varese, nt. 46; Tribunale di Pescara, nt. 76; Cassazione civile, nt. 74).

Inoltre, poiché «interspecifico» è vocabolo composto da due elementi morfologici che, alla lettera, significa «tra specie diverse» (il prefisso *inter-* ⁽⁹⁾ può infatti indicare collegamen-

⁽⁸⁾ All'art. 1 della l. 14.8.1991, n. 281 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*), si legge: «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente». Par chiaro che «contro gli atti di crudeltà» non si tutelerebbe un bicchiere o la maniglia di una porta, e che non si ragionerebbe in termini di «convivenza» con uno zerbino o con una pinzatrice (in senso concorde cfr. THELLUNG DE COURTELARY, *Danno esistenziale da uccisione dell'animale da affezione*, in *Persona e danno*, a cura di CENDON, IV, Giuffrè, 2004, 4056 s.). Emerge, quindi, la consapevolezza di una distinzione giuridica tra cose inanimate e animali quali esseri viventi.

⁽⁹⁾ Il danno da perdita del rapporto parentale patito da una persona a causa del decesso del coniuge, o di un figlio, o di un fratello/sorella, è un danno «intra-specifico», poiché relativo al (venir meno del) rapporto tra esseri viventi appartenenti alla stessa specie e legati da un particolare vincolo di rilevanza giuridica. Per converso possiamo definire «interspecifico» il danno patito dal padrone per l'uccisione del suo animale di affezione, poiché relativo al (venir meno del) rapporto tra esseri viventi appartenenti a specie diverse. Gli animali di affezione, infatti, sono esseri viventi di specie (la «specie» si intende – in senso biologico – caratterizzata dal fatto che due individui, o esemplari, ad essa appartenenti si possono generalmente incrociare producendo prole feconda) diversa da quella umana, per quanto anche

⁽⁶⁾ Gli aa. ragionano, ad esempio, in termini di figure, insiemi, voci, sottovoci, categorie, subcategorie, sottocategorie, di danno, di lesione, di nocimento, di pregiudizio, *etc.*, ma non sempre è dato intendere se e come tali vocaboli si rapportino e combinino fra di loro nei rispettivi contenuti di significato.

⁽⁷⁾ Occorre infatti percepire subito che la fattispecie in esame non si può ragionevolmente assimilare alla casistica del tacco della sposa che si rompe, del malfunzionamento del cellulare, dell'errata attivazione di servizi telefonici non richiesti, dell'eccesso di pubblicità commerciale recapitata nella cassetta della posta, *etc.*

to ovvero reciprocità), vale a dire – secondo una compiuta formulazione esemplificativa – «relativo a rapporti intercorrenti tra esseri viventi che appartengono a specie diverse», esso introduce implicitamente al tema di una relazionalità (che, come vedremo *infra*, costituisce elemento fondante della fattispecie in esame): si tratta di un essere vivente (il padrone) che ha stabilito una relazione (anche affettiva) con un altro essere vivente (il suo animale, per l'apunto, d'affezione).

L'assunzione di un identificativo nominalistico, inoltre, sortisce il benefico effetto di emancipare la fattispecie in oggetto dal coacervo della casistica che ambisce ad essere ricompresa tra i danni non patrimoniali, così tracciando il perimetro di una fattispecie autonoma, dotata di proprie peculiari caratteristiche.

Il danno interspecifico di cui trattiamo in questa sede è esclusivamente quello «non patrimoniale», per cui esulano i profili risarcitori relativi a: valore venale dell'animale ucciso, esborsi sostenuti per eventuali cure veterinarie, farmacologiche, fisioterapiche, etc.

2. Le sezioni unite del novembre 2008 (le citazioni nel prosieguo si riferiscono a Cass., sez. un., n. 26972/2008) hanno recisamente esplicitato che «per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata⁽¹⁰⁾ [...] non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale»⁽¹¹⁾ (par.

quest'ultima sia incardinata nell'evoluzione animale, tra i primati bipedi.

⁽¹⁰⁾ Si concorda con quanto sostenuto da CRICENTI, *Il danno al valore di affezione: il cavallo e il congiunto*, in questa *Rivista*, 2008, I, 219, vale a dire che le sezioni unite, negando copertura costituzionale alla conservazione della sfera della propria integrità affettiva, abbiano sortito il risultato di negare «alla persona, nello stesso tempo in cui la si pone al centro delle «cure aquiliane», un interesse che è componente della sua personalità, quale quello all'affetto verso gli animali». Il punto verrà meglio dettagliato nello sviluppo del testo.

⁽¹¹⁾ Tra i primi commentatori, FRANZONI, *Cosa è successo al 2059 c.c.?*, in *La resp. civ.*, 2009, 25, nel

3.9. della sentenza – da notare, come verrà *infra* precisato, che le sez. un. intendono affermare che il pregiudizio patito dal padrone per l'uccisione del suo animale d'affezione non può venire ricompreso nel novero dei diritti «inviolabili» della persona dotati di copertura costituzionale).

Il riferimento è al precedente del giugno 2007 della sez. III della Supr. Corte⁽¹²⁾, in cui veniva sostenuto che «la perdita del cavallo in questione, come animale da affezione»⁽¹³⁾, non

caso in esame ritiene corretta l'esclusione di tale danno nella misura in cui viene proposto quale lesione della proprietà su un bene (in quanto il diritto di proprietà non è da annoverarsi tra quelli inviolabili): «del resto si trattava di un cavallo da corsa, non del cane ad uso di un cieco, rispetto al quale mi sembra che si possa ipotizzare uno scenario molto più possibilista». In contrasto con le sezioni unite, invece, a tal riguardo, le posizioni di BILOTTA, *I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le sez. un. del 2008*, in *La resp. civ.*, 2009, 50; CENDON, *L'urlo e la furia*, in questa *Rivista*, 2009, I, 72 s.; CHINDEMI, *Una nevicata su un campo di grano*, in *Il danno non patrimoniale*, AA.Vv., Giuffrè, 2009, 147 s.; DI MARZIO, *Danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, in *Il risarcimento del danno non patrimoniale – parte generale*, a cura di CENDON, Utet, 2009, 534 ss. Si limita a citare la fattispecie BONA, *Dal sistema al caos: le ragioni per resistere alle sentenze (non vincolanti) delle Sezioni Unite*, in *Il danno non patrimoniale*, cit., 73 e 76, ma dal tenore dell'articolo si deduce la contrapposizione dell'autore, il quale peraltro ha espressamente sostenuto la risarcibilità di tale profilo di danno in BONA, *Argo, gli aristogatti e la tutela risarcitoria: dalla perdita/menomazione dell'animale d'affezione alla questione dei pregiudizi c.d. «bagatellari» (crepe nelle sentenze delle SS.UU. di San Martino)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1016 ss.

⁽¹²⁾ CASS., 27.6.2007, n. 14846, in *www.personaedanno.it* (fattispecie relativa ad un cavallo che, trasportato nel trailer trainato da una autovettura, era deceduto in conseguenza di un sinistro autostradale per tamponamento da parte di un autocarro). Per i primi commenti in dottrina, cfr.: GRASSELLI, *Ancora sul danno esistenziale per la morte di un cavallo*, in *www.personaedanno.it*, 12.9.2007; VILLANI, *Perdita dell'animale d'affezione: danno esistenziale?*, in *La resp. civ.*, 2008, 709 ss.

⁽¹³⁾ Mi pare si possa sollevare un'eccezione prelinare al dibattito sorto su detta sentenza della Cor-

sembra⁽¹⁴⁾ riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta». Il testo della parte motiva della sentenza, tuttavia, procedeva rilevando come «la parte che domanda la tutela di tale danno, ha l'onere della prova sia per l'an che per il quantum debatur, e non appare sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita. Inoltre la specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita, sotto un profilo diverso del danno patrimoniale (già risarcito) o del danno morale soggettivo

te di cassazione. Alla luce della vigente disciplina di legge (art. 5 l. n. 281/1991) il cavallo non può ritenersi compreso nella nozione giuridica di «animale di affezione» dato che non coabita con il suo padrone. La coabitazione, infatti, è stata assunta dal legislatore come pre-requisito necessario affinché l'animale possa rientrare in tale categoria. Poiché la legge è del 1991 e la sentenza del 2007, forse la Corte di cassazione avrebbe semplicemente potuto rilevare tale dato di fatto (il cavallo è un mammifero erbivoro adoperato quale animale da trasporto, da traino, da gara, e può essere qualificato animale «addomesticato» ma non «di affezione», come altresì comprovato dalla circostanza che ne sono consentiti la macellazione ed il consumo della carne, tendenzialmente interdetti invece per gli animali d'affezione, quali, ad es., cani e gatti; da un rapporto della L.A.V., reperibile in *www.lav.it*, emerge che il consumo di carne equina nel 2006 era pari alla macellazione di 167.139 unità animali). Occorre tuttavia dare atto che tale dato risulta controverso, e l'esclusione del cavallo dal novero degli animali di affezione suscita perplessità ed è oggetto di vivace dibattito.

⁽¹⁴⁾ Sulla formulazione linguistica si sofferma FILIPPI, *Lesione del diritto di proprietà e danno non patrimoniale: per le S.U. questo matrimonio non s'ha da fare*, in *La resp. civ.*, Utet, 2009, n. 1, 65: «"non sembra" riconducibile, non "non è" riconducibile ad una fattispecie di danno esistenziale, e questo non perché non sia immaginabile una lesione risarcibile del diritto d'affezione, bensì perché, nella fattispecie concreta, gli attori non avevano comprovato in alcun modo le implicazioni esistenziali derivate dalla perdita del cavallo, ma si erano limitati a sostenere che il danno era in re ipsa». Dal che l'autore deduce che le sezioni unite siano incorse in un errore interpretativo della precedente sentenza n. 14846/2007.

vo e transeunte», il che comportava la seguente ambiguità: trattavasi di inammissibilità del pregiudizio in sé oppure di mancato adempimento del relativo *onus probandi*? Altrimenti detto: era una questione di diritto sostanziale o processuale? ⁽¹⁵⁾.

Il riferimento al precedente del 2007 pertanto non ha costituito un mero pleonasma, ma ha sortito l'effetto di sciogliere in via ermeneutica la predetta ambiguità. Le sentenze «gemelle» del novembre 2008 sono state infatti trancianti nel depennare l'uccisione dell'animale d'affezione dal novero delle fattispecie risarcibili di danno non patrimoniale.

Più recentemente, nel febbraio 2009, la sez. III della Supr. Corte ⁽¹⁶⁾ ha tuttavia apportato

⁽¹⁵⁾ ZIVIZ, *Perdita dell'animale d'affezione e risarcimento del danno non patrimoniale*, in *www.personaedanno.it*, 13.7.2007, ritiene che nella sentenza siano contenute ambedue le affermazioni ed, in senso critico, afferma che occorrerebbe invece consentire al padrone la possibilità di «dar conto della particolare valenza personale rivestita dal diritto di proprietà: egli dovrà, cioè, dimostrare che il legame con la bestia amata era di tale natura da produrre, a fronte del decesso, un'effettiva incidenza sulla propria qualità di vita, vista sia sotto il profilo emotivo (con la ricorrenza di un danno morale) e/o sul versante di esplicazione esterna (con la produzione di un danno di carattere esistenziale)». DI MARZIO, *Danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, in *Il risarcimento del danno non patrimoniale - parte generale*, cit., 535, rileva invece come la precisazione dell'inadempimento probatorio degli attori dimostri che la Cassazione non era per nulla convinta dell'esclusione della fattispecie dal novero di quelle risarcibili: «non vi sarebbe stata infatti alcuna necessità di aggiungere una così scontata precisazione se davvero la morte dell'animale d'affezione non fosse risarcibile».

⁽¹⁶⁾ CASS., 25.2.2009, n. 4493, in *Danno e resp.*, 2009, 761 ss. (fattispecie relativa al decesso di un gatto in conseguenza di trasfusione con sangue infetto durante la permanenza in una clinica in cui era stato sottoposto a prestazioni sanitarie). Per i primi commenti in dottrina, cfr.: ZIVIZ, *Le limitazioni previste dall'art. 2059 c.c. non si applicano nei giudizi secondo equità del giudice di pace*, in *www.personaedanno.it*, 25.2.2009; BUFFONE, *Morte del gatto: sì al danno non patrimoniale «fuori dei casi previsti dalla legge»*, in *www.altalex.com*, 5.3.2009; MORELLI, *Sul-*

una (rilevante) modifica all'inquadramento teorico generale fornito dalle sezioni unite, prevedendo espressamente il potere del Giudice di Pace, per le vertenze di valore non superiore ad Euro 1.100,00= (in cui pertanto può giudicare «secondo equità» ex art. 113, comma 2°, cod. proc. civ.), di decidere senza essere vincolato dal disposto dell'art. 2059 cod. civ. Leggasi: «*Infine, quanto alla risarcibilità del danno morale, va ribadito che nel giudizio di equità del giudice di pace, venendo in rilievo l'equità c.d. formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall'art. 2059 c.c., sia pure nell'interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio d'equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti.*»

Tale previsione si pone in contrasto con l'inciso delle sentenze «gemelle» del novembre 2008 in cui, invece, concordemente a precedente pronuncia della Corte costituzionale⁽¹⁷⁾, si prevedeva che «*i limiti fissati dall'art. 2059 c.c. non possono essere ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui decide secondo equità. La nor-*

la morte del gatto la Terza Sezione non rema contro le Sezioni Unite, in www.altalex.com, 7.3.2009; BORDON, Il danno all'animale da affezione dopo l'11 novembre, in www.personaedanno.it, 5.5.2009; ZAULI, Danno morale da morte in clinica dell'animale d'affezione, in La resp. civ., 2009, 956 ss.; con specifico riferimento al profilo processuale, cfr.: BUTTAZZI, La Corte di Cassazione sul risarcimento del danno non patrimoniale nel giudizio di equità necessaria, ibidem, 960 ss.

⁽¹⁷⁾ «*Il giudizio di equità [...] non è e non può essere un giudizio extragiuridico. Esso deve trovare i suoi limiti in quel medesimo ordinamento nel quale trovano il loro significato la nozione di diritto soggettivo e la relativa garanzia di tutela giurisdizionale, il che era del resto ciò che esprimeva il testo previgente della norma, attraverso la previsione dell'obbligo di osservanza dei "principi regolatori della materia"» (CORTE COST., 6.7.2004, n. 206, in *Giur. it.*, 2005, 539 s.).*

ma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta da queste sezioni unite, in quanto pone le regole generali della tutela risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio informatore della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che il giudice di pace, nelle questioni da decidere secondo equità, deve osservare».

Su detto contrasto si è già soffermata autorevole dottrina⁽¹⁸⁾. In questa sede, esso rileva esclusivamente nella misura in cui aprirebbe uno spiraglio alla risarcibilità del danno non patrimoniale per l'uccisione dell'animale d'affezione senza necessità di individuare precipe disposizioni normative di riferimento, se – per l'appunto – quantificato in misura non superiore ad euro 1.100,00= ⁽¹⁹⁾; il che risulterebbe tuttavia paradossale (sia nello specifico del caso in esame, sia sul piano generale) poiché verrebbe a significare che la porta risarcitoria è aperta per i pregiudizi di lieve entità, mentre resta chiusa per i pregiudizi più rilevanti.

Quel che invece importa constatare è che le sezioni unite nelle sentenze «gemelle» del novembre 2008, liquidando in poche righe la fattispecie in oggetto, non hanno tenuto conto del peculiare status dell'animale d'affezione sia nel comune sentire della società sia nei dettami dell'ordinamento giuridico (ad es.: tipizzazione legislativa della categoria degli «animali di affezione», reati di uccisione e maltrattamento di animali, riconoscimento degli animali quali esseri senzienti in grado di provare dolore, tutela del «sentimento per gli animali», etc.).

A tal riguardo risulta indicativo il fatto che nella parte espositiva delle sentenze alla fatti-

⁽¹⁸⁾ Cfr., ex multis: PONZANELLI, *Commento a Cass.* 4493/2998, *Cass. ord.* 7875/2009, *Cass.* 8703/2009, *Cass.* 11059/2009, in *Danno e resp.*, 2009, 769, che, ravvisando il contrasto, definisce «singolare» e «bizzarra» la sentenza n. 4493/2009 auspicando che si tratti di un «errore limitato, che non scalfisca la lineare applicazione delle sezioni unite»; BILOTTA, *Il riflesso sulla quotidianità fondamento per i danni bagatellari*, in *Resp. e risarc.*, suppl. di *Guida al dir.*, 2009, fasc. 4.

⁽¹⁹⁾ Spiraglio, per la verità, modesto e vacillante, in quanto contrastato dalle citate sentenze sia della Corte costituzionale sia delle sez. un. della Corte di cassazione.

specie della (non) risarcibilità del danno per l'uccisione dell'animale d'affezione vi sono due riferimenti come di seguito caratterizzati (per collocazione e tenore):

– dapprima si cita la fattispecie nell'elenco alliterativo di una casistica relativa a pronunciamenti dei «giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone»⁽²⁰⁾ (par. 3.2. della sentenza);

– successivamente la fattispecie viene posta in cornice tra i «pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana» relativi all'invocazione di «diritti immaginari», da una parte (ed in questa classificazione, par. 3.9. della sentenza, risulta ricompreso il caso di uccisione dell'animale d'affezione), e le c.d. «liti.bagatellari», dall'altra parte (par. 3.10. della sentenza).

Da tali circostanze si può dedurre una qual certa (se non idiosincrasia, quanto meno) malevolenza della Corte di cassazione nei confronti della tutela giuridica del rapporto padrone/animale d'affezione.

Le sezioni unite avrebbero forse potuto, semplicemente, prescindere dalla fattispecie in oggetto poiché i casi in esame riguardavano tutt'altre vicende (intervento chirurgico per ernia inguinale, due sinistri stradali con esiti mortali, immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità; con la possibilità, quindi, che l'inciso delle sezioni unite scada comunque nell'irrelevanza di un mero *obiter dictum*⁽²¹⁾).

⁽²⁰⁾ Di talché, è stato concesso l'inserimento dell'uccisione dell'animale d'affezione tra gli «esempi sicuramente da dimenticare» di danno non patrimoniale, in quanto frutto di «una certa creatività giuridica» che ha concepito fattispecie «che, a questo punto, si possono considerare nate direttamente su un binario morto» (così DALIA, *Scacco matto in quattro mosse alle lesioni senza «gravità e serietà»*, in *Guida al dir.*, 2008, n. 47, 16).

⁽²¹⁾ Rifacendoci a CHIASSONI, *La giurisprudenza civile. Metodi d'interpretazione e tecniche argomentative*, Giuffrè, 1999, potremmo accontentarci di una definizione «superficiale» di *obiter dictum*, quale «enunciato – esprimente una regola di condotta, un'interpretazione, un'argomentazione o un fram-

Tale soluzione sarebbe certo risultata preferibile rispetto all'opzione di liquidare in poche righe⁽²²⁾ una fattispecie in realtà complessa, si da implicare profili di rilevanza etologica, zooantropologica, filosofico-giuridica, socio-culturale, affettiva e salutistica.

Le sezioni unite, invece, non soltanto hanno autonomamente introdotto detta fattispecie nello sviluppo della parte motiva delle sentenze, qualificandola espressamente come non risarcibile per «difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata», ma addirittura l'hanno collocata tra aggettivazioni trancianti, prive di eufemismi («fantasiose», «risibili», «bagatellari...») e piuttosto sorprendenti, indici di una improvvida sottovalutazione dei termini reali della questione⁽²³⁾. L'impressione è che, nell'intento (condivisibile) di porre freno alla casistica talora parossistica della giurisprudenza di merito, le sezioni unite abbiano – in questo caso – perduto di vista l'essenzialità di operare distinzioni tra fattispecie per nulla assimilabili (come porre sullo stesso piano morale e giuridico, ad es., l'uccisione dell'animale d'affezio-

mento di argomentazione in diritto, ecc. – espressamente formulato all'interno di una sentenza, il quale risulti però del tutto irrilevante ai fini della decisione adottata» (149-150), poiché par chiaro che la menzione della fattispecie in esame non toglie o aggiunge nulla ai fini alle decisioni delle sezioni unite. Oppure potremmo, più dettagliatamente, ritenere trattarsi di un caso di *obiter utiliter dictum* (184 ss.), poiché l'intento delle sezioni unite pare quello di – esemplificando con l'enumerazione di una casistica, per l'appunto, definita fantasiosa e risibile – rafforzare la tesi principale (l'individuazione di diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale), di talché anche la menzione della nostra fattispecie viene ad assumere un ruolo, seppur accessorio e collaterale, di tipo retorico-argomentativo (come a dire: questi sono casi di importanza primaria, ve ne potete rendere conto anche provando a compararli con questi altri che sono invece casi fantasiosi e risibili).

⁽²²⁾ È sintomatica la reazione di CENDON, *Cass. S.U. 26972/08: non con l'accetta per favore*, *www.personaedanno.it*, 18.11.2008: «qui la secchezza degli ermellini lascia davvero perplessi».

⁽²³⁾ Di tale tesi è stata auspicata una «revisione critica, logica e concettuale» (CHINDEMI, *Una nevicata su un campo di grano*, cit., 148).

ne e la rottura del tacco della scarpa della sposa? ⁽²⁴⁾).

Nell'ultimo decennio, peraltro, sulla possibilità di estendere la risarcibilità del danno non patrimoniale a fattispecie di uccisione di un animale d'affezione si era già positivamente espressa autorevole dottrina ⁽²⁵⁾ (ed il tema era stato assunto ad oggetto da qualche episodica sentenza di giudici di pace e corti di merito ⁽²⁶⁾). Risultava assodato, infatti, che il pa-

⁽²⁴⁾ Difficile immaginare che una sposa avrebbe la stessa reazione tanto di fronte ad un invitato che, intenzionalmente, durante i festeggiamenti nuziali le spezzasse il tacco della scarpa, quanto di fronte, invece, ad un invitato che le brutalizzasse a morte il cagnolino con cui ha trascorso l'infanzia e che intendeva portare con sé anche durante il viaggio di nozze. La differenza risulta autoevidente e non abbisogna di alcuna dimostrazione: un oggetto è un oggetto, un essere vivente è un essere vivente. La relazione dell'oggetto con il proprietario, nell'un caso, e dell'animale con il padrone, nell'altro, non sono ragionevolmente assimilabili.

⁽²⁵⁾ ZATTI, *Chi è il «padrone» del cane?*, in questa *Rivista*, 1995, I, 138 s.; CITARELLA-ZIVIZ, *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*, *ibidem*, 788; CASTIGNONE, *La morte dell'animale d'affezione*, in *Il danno esistenziale*, a cura di CENDON-ZIVIZ, Giuffrè, 2000, 275; ID., *Il «diritto all'affetto»*, in *Per un codice degli animali*, a cura di MANNUCCI-TALLACCHINI, Giuffrè, 2001, 127; ID., *L'uccisione dell'animale d'affezione*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di CENDON, Cedam, 2001, III, 2457 ss. *Contra* PONZANELLI, *Critica del danno esistenziale*, Cedam, 2003, 175 ss.

⁽²⁶⁾ Cfr. PRET. ROVERETO, 2.6.1994, n. 177, in questa *Rivista*, 1995, I, 133 ss.; CONC. UDINE, 9.3.1995, n. 116, *ibidem*, 784 ss.; APP. TRENTO, 23.4.1997, n. 146, citata in DONADONI, *L'animale di affezione nella giurisprudenza italiana*, cit., 203; GIUD. PACE PADOVA, 20.3.2000, citata in GRASSELLI, *Persone e animali*, in *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, a cura di CENDON, II, Utet, 2009, 2661 ss.; TRIB. ROMA, 17.4.2002, citata in CENDON-ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Giuffrè, 2003, 311; TRIB. TORINO, sez. dist. CHIVASSO, 21.5.2003, citata in BORDON, *Il valore di affezione: animali, abitazione, cose ecc.*, in *I danni risarcibili nella responsabilità civile*, a cura di CENDON, Utet, 490; GIUD. PACE TIVOLI, 3.12.2003, citata in DONADONI, *L'animale di affezione nella giurisprudenza italiana*, 204; GIUD. PACE MILANO, 3.5.2004, citata in DONADONI, *ult. op. cit.*, 207; GIUD. PACE ROMA,

drone, in diretta conseguenza causale con la morte del proprio animale d'affezione, potesse patire non soltanto un danno *stricto sensu* economico, ma pure un ulteriore (complementare) danno consistente sia nell'alterazione emotiva, nell'afflizione, nel trauma, talvolta con l'insorgere di duraturi esiti patologici, sia (sotto il profilo che si potrebbe definire «esistenziale») nella perdita di un importante componente della sua sfera affettiva: un compagno della vita quotidiana.

In una pronuncia di merito del 1994 (la fattispecie riguardava l'intenzionale investimento di un cane tramite autovettura ed il successivo impedimento arrecato alla padrona del cane affinché non potesse provvedere a soccorrerlo, condotta persistita fino a cagionare il perimento dell'animale), ad es., già era stato affermato in giurisprudenza che «nell'odierna società [...] i rapporti con gli animali hanno superato la valenza prettamente utilitaristica propria del passato, acquistando una dimensione nuova, di completamento e di arricchimento della personalità dell'uomo nel rispetto delle caratteristiche etologiche dell'animale. Il nocimento morale per effetto della perdita traumatica dell'animale di compagnia deve quindi essere considerato in questa nuova ottica, peraltro ormai largamente diffusa e condivisa, tenendo conto dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti nella querelante dal comportamento illecito dell'imputato» ⁽²⁷⁾ e, contestualmente, nella medesima occasione, in dottrina si era affermato che «la relazione affettiva con l'animale può dunque avere rilevanza sotto diversi profili; in campo di responsabilità civile, essa potrebbe esigere di non limitare il risarcimento al danno morale, ma di riferirlo al danno non patrimoniale risentito per la perdita di un affet-

18.1.2005, citata in DONADONI, *ult. op. cit.*, 208; GIUD. PACE ROMA, 18.4.2006, citata in DONADONI, *ult. op. cit.*, 208; GIUD. PACE ORTONA, 28.5.2007, citata in CHINDEMI, *I danni alla persona*, Maggioli, 2008, 117 ss.; TRIB. MILANO, 22.1.2008, in *Danno e resp.*, 2008, 909, citata in BILOTTA, *La giurisprudenza sui pregiudizi esistenziali*, in *Il nuovo danno esistenziale*, BILOTTA-ZIVIZ, Zanichelli, 2009, 537; TRIB. MONZA, 16.4.2008, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*, citata in BILOTTA, *ult. op. cit.*, 538.

⁽²⁷⁾ PRET. ROVERETO, 2.6.1994, cit., 135.

to che si annovera tra i beni della personalità»⁽²⁸⁾.

3. Lo stato attuale del rapporto uomo/animale e, nello specifico, del rapporto padrone/animale d'affezione, si presta ad un caleidoscopio di riscontri suscettibili (anche) di implicazioni giuridiche; il che, per l'appunto, presuppone un preliminare accertamento epistemico ed interdisciplinare⁽²⁹⁾ (d'altronde i temi biogiuridici mettono alla prova il giurista proprio perché, nel manifestare la tramatura sinestetica del vivere, richiedono di integrare saperi differenti).

Premesso che soltanto nell'uomo si riconosce pacificamente la presenza di una autocoscienza e del possesso di una teoria della mente, tale da renderlo agente morale titolare di facoltà di discernimento e capace di porsi interrogativi di senso, sul bene e sul male, e di metapensiero, corre dovere di rilevare come il progresso delle acquisizioni scientifiche abbia determinato una graduale modifica del concetto di «animale», di talché in oggi esso viene riconosciuto quale essere vivente dotato di capacità senzienti, percettive ed emozionali, nonché di coscienza⁽³⁰⁾ e pensiero⁽³¹⁾.

⁽²⁸⁾ ZATTI, *Chi è il «padrone» del cane?*, 138 s.

⁽²⁹⁾ In senso conforme cfr. CHINDEMI, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c.*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 2274: «la valutazione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione, prima ancora che fondata su argomentazioni giuridiche, presuppone una valutazione sociale e filosofica dei rapporti tra l'uomo e gli animali e sulla influenza dell'animale nella quotidianità dell'esistenza umana».

⁽³⁰⁾ Sul punto le attuali cognizioni scientifiche paiono sostanzialmente concordi. In tema di possesso di una «coscienza» da parte degli animali, cfr., *ex multis*, CIMATTI, *La scimmia che si parla*, Bollati Boringhieri, 2000, 44 ss.; BEKOFF, *Minding Animals: Awareness, Emotions, and Heart*, 2002, trad. it. *Dalla parte degli animali. Etologia della mente e del cuore*, Muzzio, 2003, 156 ss. Dibattuto invece è il possesso o meno di una «autocoscienza», ossia di una identità autoriflessiva.

⁽³¹⁾ Per verificare due differenti ipotesi sul pensiero animale, cfr.: GRIFFIN, *Animal Minds*, 1992, trad. it. *Menti animali*, Bollati Boringhieri, 1999, il quale ritiene sussista una sostanziale affinità di facoltà mentali, specialmente con le scimmie antropo-

Si apprende che negli animali esisterebbe una vita emozionale complessa⁽³²⁾, vale a dire che alcuni di essi sarebbero in grado di fare esperienze soggettive di affettività: «come non tutti gli esseri umani provano le stesse emozioni, così lo stesso vale anche per gli animali. E come le diverse specie presentano comportamenti diversi, così possono avere anche una vita affettiva diversa»⁽³³⁾. In un recente studio sulla sociologia dei diritti degli animali, in particolare, si constata che «gli animali, al pari degli umani, hanno vita, sentimenti e sensibilità [...] Essi proverebbero sofferenza, gioia e amore, avrebbero coscienza di sé, altruismo, comunicatività, capacità di analisi e risoluzione di problemi, sicché la creatività e l'accumulazione culturale non parrebbero caratteristiche esclusive della specie umana»⁽³⁴⁾.

Sembrerebbe inoltre possibile instaurare forme di comunicazione interspecifica di tipo vocale, gestuale o simbolico (specialmente con i primati non umani)⁽³⁵⁾: in alcuni animali, in-

morfe, in base alle somiglianze della struttura anatomica e genetica che presenta il cervello di molti animali rispetto a quello dell'uomo; CIMATTI, *La mente silenziosa*, Riuniti, 2002, il quale sostiene invece che l'intelligenza animale non differisca da quella umana per grado (profilo quantitativo) ma piuttosto sia «di tipo sostanzialmente diverso» (profilo qualitativo), in quanto, dato che la modalità del pensare si specifica in riferimento alle caratteristiche tipiche della specie, nell'uomo (a differenza che negli altri animali) essa risulterebbe ineludibilmente connessa al linguaggio.

⁽³²⁾ Cfr., ad es., SOLMS-TURNBULL, *The Brain and the Inner World*, 2002, trad. it. *Il cervello e il mondo interno*, Raffaello Cortina, 2004, 109: «I topi, non meno degli umani, possono probabilmente sentire un eccitante piacere quando si aspettano il soddisfacimento di un bisogno, provano paura in presenza di un nemico, sentono rabbia quando viene loro impedito il raggiungimento di una meta desiderata, soffrono se vengono separati dai propri simili ai quali sono affezionati».

⁽³³⁾ Cfr. MOUSSAIEFF MASSON-MCCARTHY, *When Elephants Weep. The Emotional Lives of Animals*, 1995, trad. it. *Quando gli elefanti piangono. Sentimenti ed emozioni nella vita degli animali*, Baldini e Castoldi, 1996, 38.

⁽³⁴⁾ POCAR, *Gli animali non umani*, Laterza, 1998, 101.

⁽³⁵⁾ Cfr., per un caso noto, FOUTS-TUKEL MILLS,

fatti, si riscontra la capacità di apprendere forme comunicative tipicamente umane ed esserne emittenti o, comunque, di comprenderne il significato in qualità di destinatari.

In un'ottica generale, con il vocabolo «zooantropologia» si individua lo studio delle relazioni tra uomo e animali, partendo dal presupposto che questi ultimi siano in grado di interagire con e di incidere sui processi evolutivi socio-culturali dell'uomo⁽³⁶⁾.

Le stesse sezioni unite nelle sentenze «gemelle» del novembre 2008 hanno peraltro precisato che la gravità della lesione e la serietà del danno lamentato «devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico» (par. 3.11. della sentenza); parametro che, peraltro, è stato accolto con favore dalla dottrina⁽³⁷⁾. Possiamo quindi svolgere alcune considerazioni sullo stato attuale della «coscienza sociale» in tema di rapporto uomo/animale, ed in particolare padrone/animale d'affezione, constatando come quest'ultima relazionalità abbia intrapreso, nell'odierna società, percorsi peculiari.

Si pensi alla pratica della c.d. «pet therapy»⁽³⁸⁾ (la cui validità è oramai sostanzial-

mente riconosciuta anche in Italia da medici, psicologi e veterinari) che mira a conservare il buono stato di salute ovvero a sanare eventuali patologie degli esseri umani mediante l'incentivazione di una loro frequentazione guidata con animali appositamente scelti ed addestrati⁽³⁹⁾. «Un animale che interagisce con noi non è più solo l'oggetto di un'osservazione scientifica o di una empatia, ma diviene, in qualche misura, il coprotagonista di un rapporto a due che evolve, si modifica, si rafforza o, viceversa, si indebolisce, si incrina, a seconda delle reazioni innescate dai partecipanti»⁽⁴⁰⁾.

Nel contempo si è assistito ad un progressivo processo di compatibilizzazione tra i concetti di animale e famiglia⁽⁴¹⁾, contesto, quest'ultimo, in cui si situa la categoria degli «animali d'affezione», per la presenza fisica ed il valore relazionale e compartecipe che ivi assumono. «In buona sostanza il concetto di famiglia esprime oggi una nozione generale di convivenza quotidiana e comunione di intenti ed affetti in grado di includere – nella considerazione di componenti della stessa – la presenza non soltanto di esseri umani ma anche di (una par-

Next of Kin, 1997, trad. it. *La scuola delle scimmie. Come ho insegnato a parlare a Washoe*, Oscar Mondadori, 2000.

⁽³⁶⁾ Cfr. *Zooantropologia*, a cura di MARCHESINI, Red, 1999.

⁽³⁷⁾ Cfr., ad es., COMANDÉ, *Un'autentica estensione di tutela che cancella solo «diritti immaginari»*, in *Guida al dir.*, 2008, n. 47, 35: «gravità della lesione e serietà del danno vanno accertati secondo il parametro della coscienza sociale del momento storico offrendo nozioni elastiche capaci di fare transitare nel e dal risarcibile le diverse ipotesi».

⁽³⁸⁾ *Pet therapy* è neologismo anglosassone cui, nella letteratura italiana, vien fatta corrispondere per lo più la locuzione «Uso Terapeutico degli Animali da Compagnia» (siglata U.T.A.C.). In letteratura si distinguono tre tipi differenti di approccio: A.A.A. – *Animal Assisted Activities* o «Attività svolte con Ausilio di Animali»; A.A.T. – *Animal Assisted Therapies* o «Terapie effettuate con l'Ausilio di Animali»; H.A.S.S. – *Human-Animal Support Services* o «Servizi di supporto Uomo-Animale» (così FINOCCHI, *Pet therapy*, in *Il diritto delle relazioni affettive*, a cura di CENDON, Cedam, 2005, 1977 ss., cui rinvio per approfondimenti).

⁽³⁹⁾ C'è anche chi sostiene che il beneficio debba essere reciproco. Leggasi, ad es.: «è una terapia basata sul rapporto con gli animali. Ma un rapporto a sua volta è caratterizzato da uno scambio reciproco di emozioni. E ogni scambio deve prevedere un reciproco vantaggio [...] Non si può pensare a un rapporto a senso unico, ma a uno scambio di benefici» (MARUCELLI, *La Pet therapy*, in *Animali, non bestie*, a cura di FELICETTI, Ambiente, 2004, 70 s.).

⁽⁴⁰⁾ BATTAGLIA, *Dimensioni della bioetica. La filosofia morale dinanzi alle sfide delle scienze della vita*, Name, 1999, 265.

⁽⁴¹⁾ Negli ultimi decenni la nozione di «famiglia» ha significativamente esteso la denotazione del vocabolo, che oggi non è più limitato alla coniugalità matrimoniale ma comprende anche una serie di tipologie famigliari assai diversificate e, anzi, difficilmente enumerabili e classificabili, al punto che talvolta parrebbe più opportuno parlare di «famiglie» (al plurale) anziché di «famiglia» (al singolare). In detto processo si inseriscono anche la moltiplicazione delle figure genitoriali e della rete parentale sicché, secondo alcuni autori, ne consegue la necessità di una «pluralità di «statuti familiari»» (locuzione di CASSANO, *Manuale del nuovo diritto di famiglia*, La Tribuna, 2003, 44).

ticolare categoria di) animali. Come a dire che alcuni animali sempre più vengono considerati membri della famiglia»⁽⁴²⁾.

L'animale d'affezione costituisce per il padrone un preciso interlocutore esistenziale: «L'animale da compagnia rappresenta un fratello, un coniuge, o, più semplicemente, "uno di casa", un compagno che per molte persone ripristina lo scambio affettivo, il senso di responsabilità, la sensazione di essere indispensabili»⁽⁴³⁾. «Gli animali d'affezione, insomma, possono essere considerati quali componenti dei sistemi sociali umani, partecipando delle dinamiche affettive degli ambienti famigliari ed influenzandone, entro certi limiti, l'equilibrio e la stabilità»⁽⁴⁴⁾. «Va riconosciuto anche all'animale domestico, in alcuni casi, uno *status* di componente della famiglia in cui viene accolto e vive»⁽⁴⁵⁾.

A questo riguardo si rammenta l'ordinanza del Tribunale di Varese dell'11.1.1996⁽⁴⁶⁾, volta a consentire ad un cane, deperito fisicamente in ragione della sofferenza psicologica cagionata dalla separazione forzata dal proprio padrone, rinchiuso in carcere, il «permesso di visita» per essere accompagnato, munito di museruola e guinzaglio, ad incontrare il padrone nell'istituto di detenzione. In detta ordinanza il cane è stato espressamente riconosciuto «componente» del complesso familiare⁽⁴⁷⁾.

In letteratura non è dato distinguere tra *pet*, «animale da compagnia» ed «animale d'affezione», dovendosi intendere quali espressioni linguistiche interscambiabili. Ritengo tuttavia

⁽⁴²⁾ DONADONI, *Famiglia e danno interspecifici?*, 529.

⁽⁴³⁾ TONUTTI, *Da «lubrificante sociale» a «operatore totemico»: il pet nella società occidentale*, in *Bioetica e professione medico veterinaria*, AA.VV., Macro, 1999, 147.

⁽⁴⁴⁾ DI MARZIO, *Morte dell'animale d'affezione*, in *www.personaedanno.it*, 7.7.2006.

⁽⁴⁵⁾ CHINDEMI, *I danni alla persona*, 116.

⁽⁴⁶⁾ TRIB. VARESE, ord. 11.1.1996, in *Cass. pen.*, 1996, 760 s.

⁽⁴⁷⁾ In dottrina si legge: «affermando il principio del diritto del cane a visitare il carcerato, viene esaltato il diritto all'affetto dell'animale in prima persona, il diritto che il cane ha di non venir privato del contatto con l'essere umano che ama» (CASTIGNONE, *Povere bestie*, Marsilio, 1996, 97).

preferibile assumere l'ultima locuzione⁽⁴⁸⁾, più efficace per esprimere il senso della relazione che si stabilisce tra il padrone ed il suo animale, poiché non circoscrive il valore al solo elemento fattuale della compagnia (ogni animale domestico, in qualche misura, tiene compagnia) ma contempla anche – e primariamente – la componente dell'affettività⁽⁴⁹⁾. Gli elementi caratteristici del rapporto che si instaura con il padrone, infatti, debbono essere affetto e compartecipazione⁽⁵⁰⁾.

Da ciò deriva l'infungibilità⁽⁵¹⁾ dell'animale d'affezione (negata da taluna dottrina⁽⁵²⁾), di

⁽⁴⁸⁾ Come già sostenuto, sostanzialmente nei medesimi termini, in DONADONI, *Famiglia e danno interspecifici?*, 533 s.

⁽⁴⁹⁾ Cfr., ad es., SEMERARO, *Danni morali e morte dell'animale*, in *Professione veterinaria*, 2003, n. 5, 17: «Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale (domestico) ha subito mutamenti che non esito ad annoverare fra quelli che segnano vere rivoluzioni in campo etico. L'animale domestico infatti [...] è percepito dall'uomo come un soggetto con cui interagire affettivamente».

⁽⁵⁰⁾ Cfr. CASTIGNONE, *La morte dell'animale d'affezione*, 267.

⁽⁵¹⁾ Cfr. VIOLA, *Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali*, in *La resp. civ.*, 2009, 173, sottolinea, per potersi fornire un riscontro risarcitorio al nocumento di carattere non patrimoniale, la necessità della caratteristica di infungibilità, anche solo soggettiva, del bene di affezione danneggiato.

⁽⁵²⁾ Cfr., ad es., ZORZIT, *Commento a TRIB. MILANO*, 22.1.2008, in *Danno e resp.*, 2008, 912: «è agevole osservare che il padrone cui è stata uccisa la bestiola potrebbe agevolmente «sostituirla» con un'altra: è difficile immaginare che con il nuovo animale egli non possa ricostituire un rapporto affettivo (equivalente a quello perduto, se non addirittura più intenso)». L'applicazione analogica del medesimo criterio anche ai rapporti intraspecifici ci porterebbe a ritenere che la vedova (o il vedovo) potrebbe convolare a nuove nozze e costituire con il neo-marito (o la neo-moglie) un rapporto affettivo equivalente a quello precedente «se non addirittura più intenso». Inoltre, con tutta la prudenza con cui occorre assumere informazioni dagli organi di informazione divulgativa, a riprova dell'attaccamento, speciale ed irripetibile, che può legare il padrone al suo animale d'affezione, rammento il caso di un ragazzo che, dopo aver accudito con amorevoli cure il proprio meticcio di nome Puffo (con cui conviveva da circa dodici anni), nel momento in cui si è reso

cui non condivido le tesi per i motivi di seguito esposti) che rende impraticabile la soluzione del rimpiazzo⁽⁵³⁾. Se ciò è senz'altro meno immediato in tema di oggetti, la capacità degli animali (in quanto esseri viventi dotati di capacità senzienti, percettive, emozionali, nonché di coscienza e di pensiero) di stabilire una relazione dinamica con il loro padrone, rende invece manifesta la possibilità di un rapporto irripetibile e, simmetricamente, l'impossibilità di un ripristino dello *status quo ante* una volta interrotto detto rapporto a causa dell'uccisione dell'animale d'affezione (un altro cane, diverso da Argo, sarà Pluto, Braccobaldo, Scooby-Doo, Idefix, Snoopy, ma non più Argo). «L'acquisto di un altro (diverso) animale d'affezione non può ristabilire la situazione preesistente, per il mero fatto che l'animale d'affezione non rappresenta un oggetto standardizzato, per cui – a titolo di esempio – rotto un modellino di macchina ci si può recare in un negozio per acquistarne un altro identico e così continuare a divertirsi alla stessa maniera di prima, come se nulla fosse accaduto. Invece, l'animale d'affezione è un essere vivente capace di relazionalità che, nell'affiatamento con l'uomo-padrone, assume quindi peculiari valenze affettive. La simbiosi tra il padrone e il suo animale d'affezione non può essere circoscritta esclusivamente nell'ambito delle relazioni proprietarie uomo/cosa (anche perché l'animale, anzitutto, è un essere vivente, non un oggetto), dato che si pone su livelli valoriali più elevati, connotati affettivamente: quello specifico animale (e non altri) possiede un significato esistenziale, dato dal suo radicamento nel vissuto quotidiano del padrone»⁽⁵⁴⁾.

conto che il cane era deceduto fra le sue braccia, è stato colpito da un aneurisma cerebrale ed è lui stesso deceduto (cfr. FUCILIERI, *Perde il cane e non regge al dolore*, in *Dipiù*, 7.11.2005, n. 44, 55).

⁽⁵³⁾ In CASTIGNONE, *La morte dell'animale d'affezione*, 274 s., si legge: «in numerosi casi le persone non si risolvono, se non dopo parecchio tempo, e talora mai, a sostituire l'animale perduto: a dimostrazione del fatto che il rapporto che si instaura ha un carattere individuale, mirato a quell'animale; non c'è rimpiazzabilità automatica».

⁽⁵⁴⁾ DONADONI, *Famiglia e danno interspecifici?*, 542.

La rilevanza giuridica, quindi, non è da reperirsi nel formale rapporto proprietario, ma piuttosto nel rapporto relazionale⁽⁵⁵⁾ di cui si nutre e sostanzia il valore affettivo. L'infungibilità, come emerge da tali considerazioni, è attorniata da un alone oggettivo (duplice: sia, in generale, il sentire comune di un dato periodo storico che ha condotto alla tipizzazione dell'animale d'affezione come categoria giuridica; sia, nel caso specifico, le conseguenze alterative sulle condizioni di vita quotidiana del padrone) ma si radica in un presupposto prettamente soggettivo, ossia l'affettività sviluppata nel concreto del rapporto tra *quel* padrone e *quell'*animale d'affezione⁽⁵⁶⁾ (richiedendo pertan-

⁽⁵⁵⁾ A questo riguardo è opportuna una precisazione. Si rinviene in letteratura l'affermazione per cui la rilevanza giuridica risiederebbe «nel rapporto relazionale con l'animale o la cosa» (VIOLA, *Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali*, 172 s.). Ritengo che tale prospettiva di generale equiparazione tra animali e cose possa essere fuorviante, in particolare perché – *prima facie* – le cose sono simboli di una relazione (si abbia riguardo, ad es., all'anello nuziale del coniuge defunto, all'orologio ereditato dal padre, etc.), mentre gli animali – in quanto esseri viventi – sono essi stessi «attori» partecipi della relazione, sicché arrecare un pregiudizio a loro significa pregiudicare direttamente (non in maniera mediata) la relazione che è in corso tra il padrone e l'animale di affezione (sul punto mi consento di richiamare quanto più compiutamente espresso in DONADONI, *Notazioni minime ed estravaganti sul danno non patrimoniale «interspecifico» per l'uccisione dell'animale di affezione*, in *Pol. dir.*, 2010, in corso di pubblicazione). Inoltre, in via preliminare, a chiarificazione dei presupposti linguistici della questione, concordo con Paolo Zatti ove distingue tra «investimento affettivo», che può riguardare ogni realtà del mondo esterno a cui la persona attribuisca (unilateralmente) un valore aggiunto, peculiare, di natura per l'appunto affettiva, e «relazione affettiva», che invece presuppone un interlocutore, ossia una entità capace di emozioni che riguardano l'attaccamento (cfr. ZATTI, *La compagnia dell'animale*, in *Il diritto delle relazioni affettive*, a cura di CENDON, Cedam, 2005, 2019, che individua tale entità negli animali che «dispongono di un sistema limbico e di *imprinting* capace di qualche modalità di attaccamento»).

⁽⁵⁶⁾ Cfr. CRICENTI, 218: «la natura idiosincratca di tale danno consiste nel diverso valore che il pro-

to, in sede processuale, l'adempimento dei relativi oneri probatori da parte del danneggiato).

Nell'odierna società gli animali d'affezione condividono il quotidiano dei loro padroni, e ciò ad ampio raggio, nelle necessità e nelle abitudini di tutti i giorni (57). A loro vantaggio si procede a (l'esemplificazione si riferisce, segnatamente, a cani e gatti): acquisto di cibi specifici, tolettatura, spazzolatura, cure veterinarie, regalie, abbigliamento con articoli similari a quelli degli uomini, possibilità di dormire sul letto del padrone o in prossimità. Si aggiungono inoltre le prassi comportamentali dei padroni, quali parlare ai propri animali d'affezione, attribuirgli un nome, conservarne le fotografie nel portafogli o esporle in casa o sul posto di lavoro, celebrare le ricorrenze, *etc.* (58). Alcuni padroni realizzano profili internet per il loro animale d'affezione, predisponendogli, ad es., identità dedicate su *facebook*. «Il *pet* è spesso oggetto di antropomorfizzazione che proietta su di esso gusti, esigenze ed interessi del proprio padrone» (59). Si è quindi diffusa una

prietario attribuisce [...] all'animale rispetto alla stima comune, ed è per questo che non è invocato un tale danno nel caso di uccisione o ferimento della persona cara. Il "danno al valore d'affezione" emerge dunque come esito di una stima soggettiva [...] dell'animale oggetto di lesione, e pone il problema del riconoscimento che l'ordinamento può avere del "valore" di un bene che non è oggettivamente quello riconosciuto, secondo le stime tipiche, economiche o sociali che siano, ma è quello attribuito al bene dal suo titolare».

(57) Cfr. MARINELLI, *L'animale d'affezione*, cit.: «esso [n.d.a. l'animale d'affezione] diviene compagno di giochi dei bambini, amico fedele degli adulti, sostegno insostituibile per i disabili [...] la realtà è tale da far ritenere che spesso l'affetto di un animale sia fondamentale ed insostituibile per tali soggetti».

(58) Cfr. TASSONE, *Aspetti psicologici nel legame affettivo tra gli esseri umani e gli animali da compagnia*, in Comitato Bioetico per la Veterinaria presso l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma, *I cani pericolosi come problema bioetico*, E.M.S., 2006, 37 ss.

(59) TONUTTI, *Da «lubrificante sociale» a «operatore totemico»: il pet nella società occidentale*, in AA.VV., *Bioetica e professione medico veterinaria*, Macro, 1999, 146 s.

prassi relazionale che talora, in alcuni eccessi, suscita perplessità (60).

Aumenta la richiesta sociale per un incremento di qualità della vita e benessere per gli animali d'affezione, il che implica anzitutto la tutela della loro salute tramite la commercializzazione di prodotti farmacologici e l'istituzione di cliniche veterinarie specialistiche. Si estende agli animali d'affezione il dibattito sull'eventualità del diritto ad una morte quanto più possibile dignitosa ed indolore (ossia i temi bioetici dell'eutanasia e dell'accanimento terapeutico (61)). «Ci pare condivisibile che l'eutanasia sia da ritenere un "diritto" per l'animale irrecuperabile e dolorosamente sofferente, ormai logoro ed handicappato dall'età, specialmente quando la sua qualità di vita non è più di soddisfazione per il soggetto e non solo per il suo proprietario» (62).

Si riconosce al padrone il diritto di coabitazione con il proprio animale d'affezione (63) (che

(60) Cfr., ad es., MARCHESINI, *Il rapporto uomo-animale nella prospettiva zooantropologica*, in *Zooantropologia*, a cura di MARCHESINI, Red, 1999, 72: «Una parola va detta a difesa dei tanto coccolati *pet*. Come non vedere che il più delle volte essi sono delle vittime all'interno delle mura domestiche? Privati della libertà, castrati, obbligati a interpretare precisi modelli, ovvero ad antropomorfizzarsi, nelle mani di padroni pieni d'affetto quanto impreparati da un punto di vista etologico, essi sovente devono adattarsi a situazioni tutt'altro che congeniali alla loro natura».

(61) Cfr. Comitato Bioetico per la Veterinaria presso l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma, *L'uccisione degli animali. Eutanasia. Strumenti per l'analisi morale*, E.M.S., 2001.

(62) PANICHI, *Alcune considerazioni bioetiche applicate alla clinica degli animali*, in AA.VV., *Bioetica e professione medico veterinaria*, 178.

(63) Una curiosa fattispecie sottoposta al Tribunale di Firenze ha visto affermare che in caso di abitazione goduta in comproprietà da due coniugi (separati in casa), il fatto che uno dei due vi introduca, nonostante il dissenso dell'altro, un animale domestico (un gatto), costituisce turbativa del possesso dell'unità immobiliare, con conseguente accoglimento del ricorso e allontanamento dell'animale (TRIB. FIRENZE, ord. 30.3.2009, in *Giust. civ.*, 2010, 213, con nota critica di LUISO, *Il gatto «domestico», i separati in casa e la turbativa del possesso*, 213 ss.). Nella parte motiva si legge che: «se è vero che la detenzione di un

non può essere negato dai regolamenti condominiali, salvo abbiano natura contrattuale), è in progressivo incremento il numero di esercizi commerciali specializzati in alimenti, abbigliamento e *gadgets* per animali, nonché la manualistica sulle cure da dedicare ai vari animali d'affezione, i centri per addestrarli all'obbedienza e ad eseguire i comandi del padrone, indirizzarsi per ristoranti ed *hotel* che accettano l'accoglienza degli animali d'affezione, sono previsti sgravi fiscali per le spese veterinarie (che, nella dichiarazione dei redditi, è possibile detrarre dall'imposta lorda fino al 19%), sono entrati nel mercato i prodotti *cruelty-free* (non testati su animali, acquistabili tramite internet⁽⁶⁴⁾), si moltiplicano i cimiteri destinati esclusivamente agli animali d'affezione. Anche la prassi di un lessico pacificamente derivato per imitazione tradisce l'assimilazione ai nostri registri: la nuova figura professionale del *dog-sitter*, la pratica dell'*adozione a distanza* degli animali abbandonati, *etc.* Si tratta di dati fenomenici che rientrano oramai nella comune esperienza.

La frequentazione affettiva con l'animale può sortire, a seconda dei casi, vari effetti benefici, quali, in prima e sommaria approssimazione, la riduzione del senso di solitudine, dell'ansia, dell'aggressività, l'incremento della sicurezza personale e del senso di responsabilità (con risvolti anche – per l'appunto – terapeutici, poiché di frequente si ripropongono, in via indiretta, i benefici propri della *pet therapy*).

Un rapido sguardo alle recenti modifiche della disciplina giuridica relativa alla generalità

animale domestico può essere espressione di una esigenza personale soggettiva è altrettanto vero che la presenza di un animale nella casa di abitazione può creare disagio a chi non abbia la medesima esigenza. In sostanza la Corte di merito ha ritenuto che l'introduzione dell'animale abbia cagionato una alterazione giuridicamente rilevante delle pregresse condizioni d'uso del bene comune, «rendendolo meno godibile al ricorrente», e con impossibilità di fare parimenti uso della cosa comune ex art. 1102 cod. civ. In nota si rileva: «sembrerebbe assai più corretta la soluzione opposta a quella prescelta dal Tribunale [...] sembra difficile sostenere che, nel momento attuale, la presenza di un gatto sia socialmente considerata come un'utilizzazione anomala della cosa comune».

⁽⁶⁴⁾ Cfr., ad es., www.crueltyfree.it.

degli animali ci consente di riscontrare, in particolare, come le disposizioni normative in ambito penalistico ed amministrativo «nel corso degli ultimi anni, sono state specificamente dedicate alla tutela degli animali, per un verso, e al rapporto tra animali e uomo dall'altro»⁽⁶⁵⁾.

Quanto al maltrattamento degli animali, la novella del 1993 dell'art. 727 cod. pen.⁽⁶⁶⁾ (libro III, titolo I)⁽⁶⁷⁾ è parsa introdurre nell'ordinamento la tutela dell'animale inteso come essere vivente⁽⁶⁸⁾. Tale disposizione normativa è in og-

⁽⁶⁵⁾ FILIPPI, *Lesione del diritto di proprietà e danno non patrimoniale: per le S.U. questo matrimonio non s'ha da fare*, in *La resp. civ.*, 2009, 65.

⁽⁶⁶⁾ L'art. 727, comma 2°, cod. pen., nella novella del 1993, sanzionava «chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze», così riconoscendone esplicitamente la natura di esseri senzienti in grado di provare dolore.

⁽⁶⁷⁾ L. 22.11.1993, n. 473 (*Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*).

⁽⁶⁸⁾ Quanto all'art. 727 cod. pen. (nella versione post 1993, ed ante 2004), cfr.: CASS., 14.3.1990-27.4.1990, n. 485 (in tema di condizioni di trasporto e di incuria nella tenuta di cani in gabbia), secondo cui «il reato di cui all'art. 727 c.p., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamento) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in quanto esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è, dunque, rivolta agli animali in considerazione della loro natura», massimata in Cass. pen., 1992, 953; CASS., 20.5.1997-11.6.1997, n. 5584 (in tema di condizioni di detenzione di cani in locale sottotetto e di gatti in gabbie di piccole dimensioni) secondo cui «sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune senso di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola *incrudelire*) o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore», massimata in Cass. pen., 1998, 2357; CASS., 13.10.1998-11.12.1998, n. 12910 (in tema di uccisione di animali per il tramite di tagliole o lacci), secondo cui l'art. 727 cod. pen. «tutela l'animale inteso come essere vivente», massimata in Cass. pen., 2000, 74; CASS., 10.7.2000-27.10.2000, n. 11056 (in tema di decesso di due gattini di circa tre mesi abbandonati sul terrazzo di una abitazione dai proprietari che si erano allontanati per le ferie) secondo cui «il reato di cui all'art. 727

gi sostanzialmente trasposta ⁽⁶⁹⁾ nell'art. 544 *ter* cod. pen. ⁽⁷⁰⁾ (libro II, titolo IX *bis*) ⁽⁷¹⁾, che tuttavia ha aggravato la specie di reato, da contravvenzione a delitto ⁽⁷²⁾. Detto nuovo titolo del cod. pen. è sintomaticamente rubricato «dei delitti contro il sentimento per gli animali», dal che si deduce – *ad litteram* – che il bene protetto dall'ordinamento sia anzitutto un comune senso di *pietas* degli uomini verso gli animali.

La Supr. Corte, d'altronde, ha recentemente ⁽⁷³⁾ affermato che «*l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore*» ⁽⁷⁴⁾. L'analogia non pare di poco conto ⁽⁷⁵⁾.

c.p. tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di sentire il dolore, soprattutto quello della mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono», massimata in Cass. pen., 2001, 3421.

⁽⁶⁹⁾ Si riscontra infatti «*continuità normativa, sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte*» (CASS., 24.10.2007-30.11.2007, n. 44822, in banche dati *Utet Giuridica*).

⁽⁷⁰⁾ L'art. 544 *ter* cod. pen. fa esplicito riferimento alle «caratteristiche etologiche» dell'animale.

⁽⁷¹⁾ Disciplina introdotta dalla l. 20.7.2004, n. 189 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*).

⁽⁷²⁾ Il nuovo delitto di maltrattamento di animali si configura quale reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva sia consistita in comportamenti tenuti per crudeltà, ed a dolo generico nel caso in cui la condotta sia stata tenuta senza necessità (cfr. CASS., 24.10.2007-30.11.2007, n. 44822, in banche dati *Utet Giuridica*).

⁽⁷³⁾ La sentenza, seppure si riferisce all'art. 727 cod. pen. per fattispecie verificatesi prima delle modifiche intercorse a detta disposizione normativa nel 2004, può ritenersi proiettare la sua validità nell'attuale disciplina penalistica stanti i contenuti recepiti dal novello art. 544 *ter* cod. pen.

⁽⁷⁴⁾ CASS., 18.4.2007-5.6.2007, n. 21805 (fattispecie relativa ad un cane che, alla ripartenza dell'autovettura del padrone, rimasto fuori dalla stessa era stato trascinato a causa del guinzaglio rimasto impigliato nella portiera: il padrone è stato condannato a risarcire la somma di Euro 250,00 nei confronti della Lega Antivivisezione, costituitasi parte civile), in banche dati *Utet Giuridica*.

⁽⁷⁵⁾ Tale assimilazione trova riscontro nel «senti-

L'avevamo già rinvenuta nella soluzione adottata per concedere il permesso di visita nell'istituto di detenzione al cane da parte del Tribunale di Varese, che era la medesima in uso per consentire l'accesso ai minori. La possiamo ulteriormente reperire in una decisione del Tribunale di Pescara che, in sede di separazione giudiziale, ha affidato due cani al marito con diritto di visita per la moglie, la quale poteva «*prenderli da casa e portarli con sé per due ore al giorno*» ⁽⁷⁶⁾. Nella nota a sentenza si rileva come «vengono considerati – ai fini della decisione – l'intensità del legame affettivo tra gli animali e le parti in causa e la disponibilità di ciascuna ad averne cura; viene altresì considerata l'idoneità del luogo di vita che, al momento, le parti sono in grado di offrire ai cani» ⁽⁷⁷⁾. A tal riguardo è stato ulteriormente precisato che la parte motiva della decisione «*dimostra che l'interesse del cane è rilevante non solo in relazione alle esigenze dell'uomo, ma anche in sé [n.d.a. vedasi anche *supra* nt. 8], come valore a se stante, come criterio di selezione degli interessi giuridici considerati nel caso di specie*» ⁽⁷⁸⁾.

Anche per gli animali che non rientrano nella categoria privilegiata di quanti stabiliscono con l'uomo relazioni affettive, il sentimento comune è mutato, ed è mutata la legislazione. Per la c.d. «sperimentazione animale» vige il dovere di anestetizzare gli esemplari sottoposti a in-

re» sociale. Cfr. DI MARZIO, *Morte dell'animale d'affezione*, il quale rileva «come i padroni li considerano come membri della famiglia, talora come qualcosa di simile ai bambini: tali animali posseggono perciò una sorta di *status* sociale». Cfr. altresì POLLO, *Cani pericolosi. Umani preoccupati. Una premessa al documento CBV*, in Comitato Bioetico per la Veterinaria presso l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma, *I cani pericolosi come problema bioetico*, E.M.S., 2006, 1: «i cani sono parte della nostra vita. Molti ne possiedono uno o più (e forse non descriverebbero la loro relazione con il cane come possesso, ma più spesso come una forma di genitorialità)».

⁽⁷⁶⁾ TRIB. PESCARA, ord. 9.5.2002, in *PQM*, 2002, 51 (citata in MARINELLI, *L'animale d'affezione*, 2010 s.).

⁽⁷⁷⁾ SABATINI, *Una breve visita allo zoo – Diritto (e dintorni)*, in *PQM*, 2002, 52.

⁽⁷⁸⁾ MARINELLI, *L'animale d'affezione*, 2011.

terventi invasivi⁽⁷⁹⁾ e la vivisezione è sottoposta a forti contestazioni (di talché stanno prendendo piede, sempre più, i metodi alternativi, ad es. le simulazioni virtuali interattive), in ambito di allevamento è stato sancito il dovere di rispettare condizioni ambientali confacenti alla natura dell'animale, in specie per trasporto⁽⁸⁰⁾ e macellazione⁽⁸¹⁾.

Nel contempo si moltiplicano le iniziative di numerose associazioni per la tutela degli animali, le campagne di sensibilizzazione nei confronti della c.d. «questione animale», in tutte le sue sfaccettature (allevamenti intensivi, uso delle pellicce, corrida, animali circensi e in manifestazioni *folkloristiche*, etc.), e di recente, in particolare, per la fattispecie della c.d. «zoomafia», monitorata dall'Osservatorio della L.A.V.⁽⁸²⁾ che aggiorna periodicamente su contrabbando di fauna e bracconaggio, contraffazione di pesce, *business* dei canili, traffico di esemplari esotici, combattimenti clandestini tra animali, e su tutta la struttura economica che ruota attorno a dette attività illecite.

Addirittura era stato ipotizzato, in un progetto di modifica costituzionale approvato alla Camera nel 2004⁽⁸³⁾, l'inserimento del ricono-

scimento degli animali come esseri viventi senzienti all'interno dell'art. 9 Cost. (modifica per la quale, in effetti, i tempi parrebbero maturi).

La nozione ed il ruolo dell'animale d'affezione, peraltro, hanno trovato peculiare referente legislativo, in Italia, con la l. n. 281/1991 in cui si trova affermato che «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente». In essa il legislatore si riferisce a «cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione» (art. 5). Egli non rappresenta più un membro atipico della famiglia, poiché la consuetudine (la prassi sociale) lo ha tipizzato⁽⁸⁴⁾, al punto che costituisce oramai – per l'appunto – una specifica categoria giuridica⁽⁸⁵⁾, dotata di peculiari tutele (gli animali d'affezione, ad es., sono ritenuti non-edibili: non possono essere oggetto di alimentazione).

Detta categoria è nota anche a livello di nor-

ciso secondo cui la Repubblica «protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali».

⁽⁸⁴⁾ Sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), nella sezione rubricata Benessere degli animali, si legge: «gli animali d'affezione sono diventati veri e propri membri effettivi delle sempre più numerose famiglie che li accolgono, rivestono un ruolo coinvolgente, a volte addirittura positivo per la salute umana».

⁽⁸⁵⁾ ZATTI, *La compagnia dell'animale*, in *Il diritto delle relazioni affettive*, 2021, il quale rileva che «all'orizzonte vi è la crisi dell'idea indifferenziata di animale». La distinzione tra animali di affezione e altri animali è stata definita «specismo di secondo grado, vale a dire la disponibilità al rispetto verso determinati animali o determinate specie animali, che vengono collocate a un certo grado elevato della gerarchia, a scapito delle altre specie» (POCAR, *I diritti degli animali*, in *Filosofia e realtà del diritto. Studi in onore di Silvana Castignone*, 66); l'a. tuttavia ritiene che tale atteggiamento «di simpatia e di predilezione per taluni individui animali o per talune specie animali» non sia da condannare poiché foriero di sollecitare la sensibilità verso gli animali (si ammette infatti che «è stato motore originario di molte riflessioni animalistiche»). Anche MARINELLI, *L'animale d'affezione*, cit., 2008, ritiene che si tratti di «una discriminazione necessaria per raggiungere ulteriori traguardi».

⁽⁷⁹⁾ D. legis. 27.1.1992, n. 116 (*Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*).

⁽⁸⁰⁾ D. legis. 20.10.1998, n. 388 (*Attuazione della direttiva 95/29/CEE in materia di protezione degli animali durante il trasporto*); cfr. Comitato Bioetico per la Veterinaria presso l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma, *La tutela degli animali durante il trasporto*, E.M.S., 1999.

⁽⁸¹⁾ D. legis. 1°9.1998, n. 333 (*Attuazione della direttiva 93/119/CEE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*).

⁽⁸²⁾ Da ultimo, cfr. TROIANO, *Rapporto Zoomafia 2009 – Animali, legalità e sicurezza: lineamenti di politica criminale e strategie operative*, Roma, L.A.V., pubblicazione presentata al Senato della Repubblica il 22.6.2009 nell'ambito del Decennale dell'Osservatorio Zoomafia della L.A.V. (reperibile in www.la-v.it).

⁽⁸³⁾ XIV Legislatura – Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, articolo unico A.C. 705, approvato il 28.10.2004 con la maggioranza di 303 voti su 312 votanti, prevedeva l'inserimento di un comma 3° all'art. 9 Cost. contenente un in-

mativa comunitaria. Il Regolamento CE n. 998/2003⁽⁸⁶⁾ dell'Unione Europea, ad es., stabilisce che cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell'U.E. devono essere dotati di documento identificativo, rilasciato dalle ASL competenti.

Ciò non toglie che quella dell'animale d'affezione (come anche rilevato in termini critici⁽⁸⁷⁾) sia una categoria aperta, in progressiva espansione⁽⁸⁸⁾; circostanza che tuttavia non deve stupire, anzitutto trattandosi di una categoria di genesi recente, e pertanto soggetta ad un naturale processo di specificazione identitaria, ma soprattutto perché tutte le categorie tassonomiche limitrofe (addomesticato, domestico, selvatico...) sono variate, e suscettibili di variare, con il decorso del tempo (dato che, si abbia riguardo ad es. all'addomesticazione, derivano da processi graduali e progressivi).

Poiché gli animali d'affezione convivono stabilmente con gli uomini, legandosi non soltan-

⁽⁸⁶⁾ Parlamento Europeo e Consiglio d'Europa, Regolamento 26.5.2003, n. 998, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L146 del 13.6.2003.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. BENEDETTI, *La morte di Fido: crudele fatalità o danno risarcibile?*, in *Dalla disgrazia al danno*, a cura di BRAUN, Giuffrè, 2002, 212, nt. 5, secondo cui quella degli animali d'affezione è una «categoria piuttosto incerta, i cui confini sarebbero in continua espansione [...] in prospettiva, ogni animale è suscettibile di diventare "d'affezione" a prescindere dalle sue caratteristiche fisiche o dalla destinazione tradizionale cui è stato adibito dalla comunità umana».

⁽⁸⁸⁾ Anche sotto profilo normativo siamo di fronte ad una situazione non priva di imprecisioni linguistiche. La l. n. 281/1991 parla di «animali di affezione», e si riferisce a cani, gatti e «qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione», nelle leggi regionali si rinviene la locuzione «animali di affezione» (es. Regione Lazio l.r. n. 34/1997) o «animali d'affezione» (es. Regione Sicilia l.r. n. 19/2005), ma l'accordo 6.2.2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano parla invece di «animali da compagnia», e pure la predetta disciplina comunitaria parla di «animali da compagnia» e cita unicamente cani, gatti e furetti.

to al *domus familiae* ma anche all'*affectio familiaris*, par chiaro che il loro decesso possa comportare (e qui gioca il suo ruolo l'*onus probandi* processuale) l'alterazione di equilibri relazionali interspecifici che rappresentano uno degli aspetti di estrinsecazione della personalità individuale, con possibili conseguenze di tachicardia, pianto, afflizione, stress, ma implicando anche per il padrone la perdita irreversibile di un suo peculiare referente relazionale ed affettivo, nonché la necessità di una adeguata elaborazione del lutto⁽⁸⁹⁾, evento che non esclude ripercussioni psicologiche (anche depressive). Si abbia riguardo, ad es., a come l'investimento di un cagnolino, la vista del suo corpo martoriato, l'agonia patita dalla bestiola durante il soccorso, l'accertamento dello stato di decesso, possano provocare struggimento nel padrone che si trovi ad assistere al loro verificarsi, specialmente se trattasi dell'unico compagno di vita di una persona anziana (anche tenuto conto della maggiore fragilità propria delle persone di età avanzata). Non è irragionevole ipotizzare, quindi, che la sofferenza risulti talmente intensa da sfociare in una patologia psico-fisica (in cui il pregiudizio biologico possa arrivare a comprendere anche un, eventuale, profilo psichico).

Dalla consolidata prassi di una stabile convivenza quotidiana, per cui l'animale d'affezione condivide il contesto di vita del padrone e partecipa alle sue abitudini (non solo come presenza costante ma anche quale interlocutore dinamico), deriva pertanto che la sua uccisione può cagionare conseguenze rilevanti nel vissu-

⁽⁸⁹⁾ Cfr. QUACKENBUSH, *La morte di un animale da compagnia. Come essa può colpire i proprietari*, in *The Human-companion Animal Bond*, QUACKENBUSH-VOITH, 1985, trad. it. *Il legame tra l'uomo e l'animale da compagnia*, Delfino, 1987, 128 ss. (III della collana *The Veterinary Clinics of North America - Small Animal Practice*). In particolare leggesi (136): «Il dolore che ne accompagna la scomparsa e tutti i comportamenti ad essa associati non devono essere considerati manifestazioni di anormalità, bensì un fenomeno sociale accettabile. La sensibilità e la comprensione nei confronti di questi stati d'animo contribuiscono notevolmente alla risoluzione dei problemi connessi alla morte di un animale da compagnia».

to del padrone. «La maggior parte delle persone che tiene in casa animali da compagnia li considera come veri e propri membri della famiglia [...] e inoltre parla con loro, e la morte dell'animale costituisce il più delle volte un trauma, un lutto»⁽⁹⁰⁾; «le ripercussioni esistenziali nella sfera del proprietario dell'animale possono essere molteplici, dipendendo dall'età, dalle abitudini di vita, dalle frequentazioni esterne e dai rapporti endofamiliari»⁽⁹¹⁾; «la vita del padrone subisce una duplice diminuzione qualitativa, poiché viene colpita sia la qualità psicologico-interiore sia la qualità fisico-estriore della vita quotidiana (la soppressione di un tu individuale, specifico, non rimpiazzabile: quell'animale come interlocutore, verso cui il padrone aveva effettuato un investimento personale di tempo, denaro ed affetto). Tali pregiudizi, strettamente correlati, contemplano la reciproca inerenza affettiva che caratterizza il rapporto interspecifico padrone/animale d'affezione, e considerano l'alterazione dei rapporti famigliari, sociali e culturali nel turbamento delle ordinarie abitudini di vita e della serenità personale, nel contempo chiamando in causa varie percezioni sensoriali della persona»⁽⁹²⁾; «l'impatto del «padrone» con la scomparsa dell'animale appare in linea di massima assimilabile, fatte salve le dovute proporzioni, alla perdita di un membro della famiglia: si sostiene, anzi, che il comportamento di chi sopravvive alla scomparsa di un congiunto ed il comportamento del «padrone» dopo la morte dell'animale d'affezione non sono virtualmente distinguibili»⁽⁹³⁾.

I supporti psicologici per l'elaborazione del lutto e le forniture di servizi per i riti della sepoltura, infatti, risultano oramai estesi anche all'ipotesi di decesso degli animali d'affezione, con la realizzazione di cimiteri *ad hoc* e l'applicazione analogica delle prassi che ne fungono da corollario (es. esequie funebri, fotografie e anniversari commemorativi, benefici ereditari,

visite ai luoghi tombali, *etc.*), poiché detta categoria di animali sembra oramai assimilata nei nostri registri sociali e simbolici.

Orbene, se la famiglia è (di fatto) interspecifica, in quanto costituita dall'insieme di esseri viventi che appartengono a specie differenti, parimenti il danno arrecato dall'uccisione dell'animale può essere ragionevolmente definito esso stesso «interspecifico». L'impostazione è antropocentrica, secondo i crismi del nostro ordinamento giuridico, poiché la prospettazione di tale danno non richiede alcuna propensione né ecologista né animalista, giacché individua direttamente in capo al padrone, quale diritto *iure proprio*, l'ipotesi di un diritto leso, di un danno patito e – quindi – di una titolarità risarcitoria.

[*Continua nel fasc. XII, Parte seconda*]

⁽⁹⁰⁾ CASTIGNONE, *Il «diritto all'affetto»*, 126.

⁽⁹¹⁾ CHINDEMI, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c.*, 2282.

⁽⁹²⁾ DONADONI, *Famiglia e danno interspecifici?*, 539.

⁽⁹³⁾ DI MARZIO, *Morte dell'animale d'affezione*, cit.